



## *Ministero dell'istruzione e del merito*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale – Ufficio IV  
Personale Scolastico – Formazione del Personale Scolastico – Innovazione Tecnologica nelle Scuole*

### **IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 di approvazione del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 399, il quale ha stabilito che le nomine in ruolo del personale docente avvengano per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 alla luce delle istruzioni contenute nella Circolare ministeriale 248 del 7 novembre 2000 per la definizione delle quote di riserva;

VISTO il decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 che, in applicazione dell'art. 1 della legge 124/99, ha trasformato le graduatorie provinciali per soli titoli in graduatorie permanenti;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti" e in particolare l'articolo 1, commi da 110a a 114 e il comma 20;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19 "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTI i decreti dipartimentali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, con i quali il Ministero dell'istruzione ha indetto i concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura, rispettivamente, di posti comuni nelle scuole dell'infanzia e primaria, di posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di sostegno per ogni ordine e grado di scuola, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come aggiornato, da ultimo, dal decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022 n. 79;

VISTO il decreto dipartimentale 1 febbraio 2018 n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il decreto dipartimentale 7 novembre 2018 n. 1546, con il quale è stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato per il personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno;

VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2020 n. 40, relativo all'istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/21;

*Via Frangipane, 41 – 00184 Roma*

PEO: [drla.ufficio4@istruzione.it](mailto:drla.ufficio4@istruzione.it) – PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)

- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 498, che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e le modifiche ad esso apportate con decreto dipartimentale 18 novembre 2021 n. 2215;
- VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499 che ha bandito un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e le successive modifiche ed integrazioni adesso apportate, da ultimo, con decreto dipartimentale 5 gennaio 2022 n. 23;
- VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020 n. 510 "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno", e le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, che ha previsto l'integrazione delle graduatorie con i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto;
- VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021 n. 826 recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499" che ha attuato la procedura concorsuale per le c.d. "discipline STEM" ed il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15 che ha previsto l'integrazione delle graduatorie con i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto, disponendo che "In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020";
- VISTO il decreto dipartimentale 31 gennaio 2022 n. 252 recante "Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027– Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell'articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106";
- VISTO il decreto ministeriale prot. AOOGABMI 60 del 10 marzo 2022, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2022/25;
- VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che ha previsto l'integrazione delle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto dipartimentale D.D. 21 aprile 2020 n. 498 con i candidati risultati idonei per aver superato le prove, avendo conseguito un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto;
- VISTO l'art. 1 della legge 29 giugno 2022 n. 79, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e il relativo allegato, nella parte in cui dispone che le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto dipartimentale 21 aprile 2020 n. 499, da ultimo modificato con decreto dipartimentale 5 gennaio 2022 n. 23 e con decreto dipartimentale 31 gennaio 2022 n. 252, sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto;
- VISTO il decreto dipartimentale 6 maggio 2022 n. 1081 con il quale è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- VISTE le graduatorie ad esaurimento valide per le province del Lazio per l'a.s. 2023/2024;
- VISTA la dotazione organica del personale docente a.s. 2023/24 del Lazio come da nota USR Lazio del 12/4/2023;
- VISTO il decreto ministeriale prot AOOGABMI-138 del 13.07.2023 "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2023/24", che ha trasmesso i contingenti regionali autorizzati per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, posti comuni ed di sostegno, per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e, in particolare, ha autorizzato per il Lazio il contingente di n. 5009 posti per l'a.s. 2022/2024 (Allegato B);
- CONSIDERATO che il predetto decreto ministeriale prevede che gli Uffici scolastici regionali, dopo aver ripartito il contingente loro assegnato tra nomine da disporsi attingendo alle graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali e nomine da disporsi attingendo dalle GAE, provvedano all'avvio delle operazioni di nomina in ruolo dei docenti inclusi in posizione utile, utilizzando la procedura informatizzata volta a consentire la gestione automatizzata delle immissioni in ruolo;
- VISTE le istruzioni operative di cui all'Allegato A del suddetto decreto ministeriale prot AOOGABMI-138

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma

PEO: [drla.ufficio4@istruzione.it](mailto:drla.ufficio4@istruzione.it) – PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it)

del 13/7/2023;

CONSIDERATO il Decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito in Legge con la Legge 21 giugno 2023 n. 74, ha modificato l'articolo 59, comma 9-bis, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, prevedendo che "Limitatamente alle classi di concorso per le quali non sia possibile effettuare le nomine a tempo determinato in tempo utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 1, comma 116, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, le operazioni di assunzione a tempo determinato sono prorogate all'anno scolastico 2023/2024. A tal fine, i relativi posti sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo riferite all'anno scolastico 2023/2024";

CONSIDERATO l'Allegato A, nella parte in cui ribadisce l'indisponibilità per le operazioni di nomina in ruolo dei posti destinati alle nomine a tempo determinato dalle graduatorie della procedura straordinaria pubblicate in tempo non utile per lo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova;

CONSIDERATE le comunicazioni acquisite dagli Uffici Ambiti Territoriali del Lazio in merito alla consistenza numerica delle GAE e al riparto dei contingenti tra graduatorie di merito e GAE attualmente vigenti per le province della Regione Lazio, con particolare riferimento alle posizioni dei docenti che hanno titolo alla stipula dei contratti a tempo indeterminato;

RILEVATO inoltre che, in base alle individuazioni e alle rinunce che verranno acquisite nelle fasi di individuazione su provincia e di assegnazione delle sedi, occorrerà rimodulare il contingente per proseguire con le operazioni di reclutamento del personale docente;

VISTE le comunicazioni acquisite dagli Uffici Ambito Territoriale del Lazio in merito alla consistenza dei posti effettivamente vacanti e disponibili;

INFORMATE le organizzazioni sindacali in data 17 luglio 2023;

CONSIDERATE la presenza di n. 5 esuberanti a livello regionale;

## DECRETA

Il contingente dei posti comuni e di sostegno destinati alle assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2023/2024 è ripartito tra graduatorie di merito e GAE come da **Allegato 1**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto e deve intendersi 5004 e non 5009 per effetto del riassorbimento degli esuberanti a livello regionale.

Il contingente è definito in coerenza con l'effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento, tenuto conto della circostanza che per molte classi di concorso gli aspiranti presenti nelle graduatorie sono in numero inferiore rispetto alla consistenza dei posti vacanti.

In luogo del Direttore Generale  
IL CAPO DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA  
EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  
*Carmela Palumbo*